

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3913

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCHI, CARLUCCI

Abolizione dell'Ordine dei giornalisti e istituzione del registro dei giornalisti professionisti

Presentata il 29 novembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ordine dei giornalisti, istituito con la legge n. 69 del 1963, ha garantito non la libertà di stampa di tutti i cittadini come previsto dalla Costituzione, ma la libertà della stampa, intesa come corporazione giornalistica. Se infatti negli Stati Uniti d'America il «*Freedom of Speech*» è un bene costituzionalmente protetto e garantito anche alle persone giuridiche e non solo alle persone fisiche, in Italia, invece, la legge n. 69 del 1963 ha stabilito, all'articolo 45, che «Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo

professionale» nei fatti contravvenendo al dettato dell'articolo 21 della Costituzione che stabilisce che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Già nel 1945, dalle colonne del giornale «Risorgimento liberale», Luigi Einaudi aveva levato la sua voce contro l'istituzione di un Ordine dei giornalisti: «L'albo obbligatorio è immorale, perché tende a porre un limite a quel che limiti non ha e non deve avere, alla libera espressione del pensiero. Ammettere il principio dell'albo obbligatorio sarebbe un risuscitare i

peggiori istituti delle caste e delle corporazioni chiuse, prone ai voleri dei tiranni e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei non-conformisti ».

La professione giornalistica è chiusa, di casta. Per arrivare a poterla praticare il percorso è complesso e spesso pieno di compromessi, raccomandazioni e lottizzazioni. Con questa proposta di legge si vuole porre un rimedio a tale situazione. La soppressione dell'Ordine dei giornalisti, infatti, elimina un'anomalia italiana all'interno dell'Unione europea e restituisce piena dignità professionale a chi svolge effettivamente la professione di giornalista. L'articolo 5 prevede, infatti, che l'iscrizione al registro sia valida fino al momento in cui l'attività giornalistica cessa, abolendo, da una parte, la qualifica (altrove sconosciuta) di « pubblicitista » e, dal-

l'altra, lo *status* sociale vitalizio, indipendente dall'esercizio della professione, di « giornalista professionista ».

In questa proposta di legge non è previsto un periodo di praticantato, dal momento che l'apprendistato professionale è stato di fatto cancellato nella realtà delle redazioni proprio dalla legge in vigore e sostituito da lavoro nero, sottopagato e privo di diritti.

L'iscrizione al registro dei giornalisti supera, infine, l'assurda discriminazione tra redattori di quotidiani da una parte e redattori di emittenti radiofoniche o televisive di agenzie e di periodici specializzati dall'altra, indipendentemente dal fatto che i suddetti mezzi di comunicazione abbiano diffusione per via tradizionale o telematica, salvaguardando in tal modo le forme più moderne di accesso alla professione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e il relativo regolamento per l'esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

ART. 2.

1. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituito il registro dei giornalisti, di seguito denominato « registro », al quale possono essere iscritti solo i giornalisti professionisti, definiti ai sensi dell'articolo 3.

2. I giornalisti professionisti iscritti al registro possono beneficiare delle disposizioni adottate in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e di qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolge l'attività di giornalista professionista.

ART. 3.

1. Ai fini della presente legge per giornalista professionista si intende il soggetto che svolge come occupazione principale, stabile e retribuita l'esercizio della professione di giornalista alle dipendenze di un giornale quotidiano o periodico, di un'emittente radiofonica o televisiva o di un'agenzia di stampa, anche diffusi prevalentemente o esclusivamente per via telematica.

2. Sono inoltre considerati giornalisti professionisti e possono richiedere l'iscrizione al registro:

a) i giornalisti liberi professionisti che, senza essere alle dipendenze di un giornale, emittente o agenzia, esercitano l'attività di giornalista come occupazione principale, stabile e retribuita, ricavano le principali risorse;

b) i *reporter*, i *foto-reporter*, i cineoperatori, *cameramen-recording* e i teleoperatori da ripresa che esercitano l'attività di giornalisti professionisti in conformità ai requisiti di cui alla lettera a) del presente comma e al comma 1;

c) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti stabili di giornali quotidiani o periodici, di emittenti radiofoniche o televisive o di agenzie di stampa italiani;

d) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che esercitano l'attività di giornalista stabile e retribuita.

ART. 4.

1. La domanda di iscrizione al registro è presentata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni corredata della documentazione attestante il possesso da almeno un anno dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verificato il possesso dei requisiti, provvede all'iscrizione al registro entro un mese dalla data di presentazione della domanda. Qualora la documentazione sia insufficiente, l'Autorità, con decisione motivata, respinge la domanda. In tale caso, la nuova domanda di iscrizione può essere presentata dopo tre mesi.

ART. 5.

1. L'iscrizione al registro è rinnovata ogni tre anni e resta valida fino a quando non cessano le forme di rapporto professionale previste dall'articolo 3. In tale caso il titolare decade da ogni beneficio ed è tenuto a darne comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla cessazione del rapporto professionale.

